

Oggetto: rettifica da apportare nella comunicazione ...

Da: ESSEDI STUDIO E ASS SAS

Data: Mer 21/01/2015 18:00

A: sez3.civile.ca.venezia@giustizia.it

Allegati:verbale_090115.pdf, firma_falsa_convbottoevera.pdf, pec-a_ve_211214.pdf, sent_cassaz_2007.pdf, assaz_penale_7.pdf
decreto_ingiuntivo_conegliano_2.pdf,

In data 19/01/2015 mi sono recato alla Cancelleria della terza sezione civile per verificare che il mio reclamo fosse andato a buon fine.

Il funzionario giudiziario Immacolata Fiumara mi ha comunicato che il mio reclamo è stato riferito sia al dirigente che al dr. Bellano, Presidente e consigliere relatore.

Nel fascicolo ho rinvenuto la allegata denuncia alla dott.ssa Indelicato ed al dott.G.Mancini (All. 1), dal cui tenore sembra di capire che io avrei denunciato una difformità fra copie ed originale e che la Cancelleria si difende assumendo di non poter fare un controllo del genere!

Ribadisco, nessun reclamo da parte mio nei confronti del personale della Cancelleria, riguardo al quale anzi esprimo la massima considerazione! Ma non va nemmeno minimizzato il mio reclamo, in quanto riguarda un GRAVE REATO compiuto dallo avv. Giovanni Bonotto, che semplicemente ha convalidato nel suo atto di costituzione in udienza una firma di Andreon Francesco che è falsa! (All. 2).

Di ancora maggiore gravità è che SUCCESSIVAMENTE nel fascicolo è stata invece rinvenuta una copia dell'atto con la convalida della firma vera di Andreon Francesco (All. 2), in SOSTITUZIONE dell'atto con la firma falsa che era contenuto in un primo tempo e che in data 18/12/2014 risultava invece NON PIU' PRESENTE NEL FASCICOLO! (A riprova di quanto affermo, c'è la mia p.e.c. del 09/02/2014 (poco dopo la udienza del 27/01/2014) nella quale allegavo l'atto contenente la firma falsa convalidata da Bonotto, che ora invece non esiste più in fascicolo e che è stata sostituita con un atto (l'unico oggi esistente) con la firma vera)

Tutto questo era già stato da me chiaramente spiegato e ribadito nella mia PEC del 21/12/2014) (All.3), a conferma di quanto avevo pochi giorni prima segnalato a voce alla Vostra Sig.ra Sara Valier.

E' evidente che non esiste alcuna responsabilità da parte del personale della Cancelleria per tali gravissime MANOMISSIONI che invece

sono state compiute da chi aveva interesse e da chi (posso affermarlo avendolo AMPIAMENTE DOCUMENTATO) è stato colto NUMEROSE VOLTE, SISTEMATICAMENTE in MANIPOLAZIONI DOCUMENTALI E FALSI!

Ho già chiesto l'inserimento nel fascicolo del mio ricorso per Cassazione del 04/12/2014 (All. 6), nel quale denunciavo i più rilevanti fra i numerosi brogli, fra i quali, appunto, la firma falsa di cui allo All. 2. E' evidente che la sostituzione dell'atto contenente la firma falsa con quello contenente la firma vera è avvenuta dopo che ho notificato a controparte il sopra citato ricorso in Cassazione, notificato a controparte, che denunciava appunto tale falso!

Va ricordato che all'epoca della costituzione con firma falsa (gennaio 2014) il Sig. Andreon Francesco aveva gravi problemi di salute ed è questa la spiegazione della fraudolenta attestazione della firma falsa da parte dello Studio Giovanni Bonotto: qualcuno evidentemente ha ritenuto di intervenire successivamente per NASCONDERE IL MALFATTO, dopo la mia denuncia e grazie al fatto che il Sig. Andreon si è ripreso fisicamente ed ha potuto rilasciare la sua vera firma.

Ma tutto questo è parte di una ben più ampia FRODE GIUDIZIARIA, da me denunciata alle autorità inquirenti, che può essere letta nel sito: "www.essedistudio.com/piovra" (vedere [elenco_allegati/querela/frode_giudiziaria.pdf](#)).

Il fascicolo giudiziario presenta ANOMALIE BEN PIU' GRAVI di quelle sopra denunciate: mi riferisco a ciò che MANCA nel fascicolo in quanto sottratto ancora PRIMA DI ESSERE SPOSTATO DALLA SEDE DEL PRIMO GRADO a codesta Cancelleria della Corte di Appello.

Si tratta, in primo luogo, della Sentenza di Cassazione (All. 4) che è parte integrante della vicenda processuale in quanto allegata da controparte alla sua istanza per decreto ingiuntivo del 2009 (All. 5), documento LA CUI ASSENZA ha già creato al sottoscritto un gravissimo danno in quanto la sentenza di Cassazione assente dal fascicolo sancisce (in accoglimento della istanza dello stesso Andreon Francesco) che solo Francesco personalmente è la parte in causa e di conseguenza la ASSENZA DI LEGITTIMAZIONE (RILEVABILE D'UFFICIO IN QUALSIASI GRADO DEL GIUDIZIO) DI QUESTA CONTROPARTE, CIOE' DELLA ANDREON S.R.L..

E' evidente che, in difetto della dolosa assenza di tale FONDAMENTALE DOCUMENTO (la sentenza di Cassazione), la Corte in sede di primo esame sommario, in ossequio all'art 393 del c.p.c. seconda parte, avrebbe PRIMA DI TUTTO OSSERVATO LA DECISIONE VINCOLANTE DELLA SUPREMA CORTE E SANCITO LA ILLEGITTIMITA' DI TUTTO QUESTO CONTENZIOSO A PARTIRE DAL DECRETO INGIUNTIVO DEL 2009, in luogo di respingere invece la istanza di sospensione della esecutività formulata dal mio legale e di rinviare per la precisazione delle conclusioni al 07/05/2018!

A parte i risvolti penali, che mi accingo a denunciare nella sede competente, è chiaro che a questo punto non posso più attendere il 2018 per cercare un nuovo legale in sostituzione della avv. Bongi e dovrò quanto prima svolgere una ricerca ad ampio raggio, a partire dagli avvocati del veneziano per poi estenderla gradualmente in tutto il territorio nazionale, sino a quando non riuscirò a trovare un legale che possa riscuotere la mia fiducia, visto che i 7 precedenti sono stati tutti in vario modo "irritualmente avvicinati" da questa straordinaria controparte!

Prego pertanto Codesta Cancelleria di RETTIFICARE quanto già erroneamente comunicato ai dirigenti G.INDELICATO e G.MANCINI ed al magistrato, come da All. 1.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Sandro Dallavalle

a titolo personale ed in attesa di trovare un legale che assista adeguatamente la essedi studio sas

All. 1 Comunicazione del 09/01/2014

All. 2 Parte finale dell'atto con la firma Falsa convalidata dallo avv. Bonotto e poarte finale della firma vera

All. 3 Mia p.e.c. del 21/12/2014

All. 4 Sentenza di Cassazione del 13/07/2007

All. 5 Decreto ingiuntivo di agosto 2009 (privo dei requisiti di legge e fondato unicamente su un "presupposto logico/giuridico" frutto di una fantasia criminale)

All. 6 mio ricorso in Cassazione del 04/12/2014

